



UNIONE EUROPEA
Fondi SIE

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI APRILIA

Capofila del Distretto socio-sanitario LT1
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI E SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI EXTRACURRICULARI E DI INCLUSIONE EROGABILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA), DEL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) E DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) DEGLI UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT1- COMUNE CAPOFILA: APRILIA A VALERE SUL PON-FSE "INCLUSIONE 2014/2020"-AV.03/2016 LAZ_22 CUP:G71E17000220006 E SULL PIANO ATTIVO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

Premessa

Il Distretto Socio-Sanitario LT1 Comune Capofila Aprilia è titolare e responsabile dell'attuazione del Progetto di implementazione del sistema locale di Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA/REI), ammesso a finanziamento a valere sul PON-FSE 2014-2020 per il triennio 2017-2019 con Decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS n. 11 del 31/01/2017 ai sensi dell'Avviso Pubblico n. 3 approvato con D.D. della medesima Direzione Generale del 3 agosto 2016.

Il suddetto Progetto è finalizzato a promuovere, in ambito locale ed in coerenza con le Linee Guida approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni in data 11/02/2016, la sperimentazione delle nuove misure statali di contrasto della povertà denominate *Sostegno all'Inclusione Attiva* (SIA/REI) istituita e disciplinata con Decreto Interministeriale del 26/5/2016 e da ultimo modificata con Decreto Interministeriale del 16/3/2017 e *Reddito di Inclusione* (REI), così come da D.L. n.147 del 15 settembre 2017. Ciò mediante:

- Azioni di rafforzamento dei servizi di assistenza sociale territoriale istituzionalmente responsabili della gestione dell'accesso alla misura e della presa in carico degli aventi

diritto o altrimenti dei cittadini a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa (Azione A del citato Avviso n.3/2016);

- Azioni di qualificazione, diversificazione e potenziamento dell'offerta dei servizi e delle misure erogabili nell'ambito dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa attivati in favore degli aventi diritto (Azione B del citato Avviso n. 3/2016);

Per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima tipologia di Azioni il Progetto prevede l'attivazione di servizi e percorsi formativi professionalizzanti o propedeutici al rafforzamento delle competenze spendibili sul mercato del lavoro, da erogarsi tramite misure di politiche attive volte a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in funzione della promozione dell'occupabilità dei beneficiari, con specifico riferimento ai seguenti interventi progettuali: Attivazione diretta di tirocini extracurricolari, tirocini inclusivi e riabilitativi, LPU e cantieri di lavoro, secondo la normativa del lavoro vigente (ivi compreso il pagamento delle spese sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro – visite mediche, ecc- ed il pagamento delle spese sostenute per oneri assicurativi – INAIL, ecc) (tipologia di intervento riconducibile alla voce di costo 5.1. dell'Avviso n.3)

Art.1 Oggetto

1.1 Con il presente Avviso il Distretto LT1 Comune Capofila Aprilia, indice una manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco dei soggetti interessati ed idonei ad ospitare tirocini extracurricolari di cui alla DGR 517/2007, nonché tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 511/2013 da erogarsi in favore dei soggetti socialmente svantaggiati in carico ai servizi di assistenza sociale del territorio, nell'ambito del Progetto di implementazione dei relativi percorsi di Sostegno all'Inclusione Attiva (d'ora in poi SIA - REI) ammesso a finanziamento a valere sul PON-FSE "Inclusione" 2014-2020-

1.2 Nell'Avviso sono altresì specificati requisiti ed indennità previsti per i tirocinanti, caratteristiche e ruolo dei soggetti ospitanti, modalità e procedure per l'attivazione della misura.

Art. 2 – Obiettivi generali e vincoli del Progetto di massima

2.1 L'attivazione dei Tirocini extracurricolari (DGR 517/2017) e di inclusione sociale (DGR 511/2013) di cui al presente Avviso dovrà rispondere ad una logica di integrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle misure di sostegno all'inclusione lavorativa e sociale attivabili sul territorio del Distretto ed assicurare la piena coerenza con gli obiettivi generali e le condizioni vincolanti del progetto di massima di cui ai successivi comma del presente articolo;

2.2 Sono obiettivi generali e risultati attesi del presente Avviso i seguenti:

Obiettivo generale: Definizione e attivazione della misura di politica attiva espressa dal tirocinio extracurricolare, mirata al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al conseguimento di un'occupazione lavorativa da erogarsi dietro corresponsione della misura formativa del tirocinio finalizzata a creare un incontro diretto col mondo del lavoro, in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale in condizione di svantaggio socio-economico inoccupati e/o disoccupati.

Definizione e attivazione della misura di politica attiva espressa dal tirocinio riabilitativo e di inclusione sociale al fine di favorire percorsi riabilitativi e di autonomia.

2.3 Per il conseguimento degli obiettivi, i Tirocini oggetto del presente avviso sono destinati a coprire interamente, in modo flessibile e calibrabile sulle specifiche esigenze individuali dei destinatari, i costi delle seguenti attività ammissibili a finanziamento:

- Indennità mensile di partecipazione rivolta al singolo beneficiario;
- Spese inerenti le procedure di attivazione del tirocinio quali: spese per sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; visite mediche; oneri assicurativi e INAIL;

2.4 La dotazione di risorse complessivamente disponibile per l'attivazione dei Tirocini extracurricolari ed inclusivi ammonta a complessivi € 96.000,00 finanziati a valere sul PON-FSE "Inclusione" 2014-2020 nell'ambito del Progetto di implementazione del sistema di sostegno all'inclusione attiva del Distretto – capofila Comune di Aprilia e deve essere impiegata nel rispetto dei vincoli di destinazione del Progetto di massima indicati nelle rispettive linee guida del PON nonché in coerenza con le normative regionali in materia di tirocini.

2.5 Il valore economico unitario della misura di politica attiva dei tirocini è quella prevista dalle Deliberazioni regionali di riferimento

Art. 3 - L'utenza target: profilo dei destinatari dei Tirocini, dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti

3.1 L'utenza target di cui al presente avviso è costituita dai cittadini in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale del Distretto, inclusi tra i beneficiari di misure di contrasto alla povertà nell'ambito degli interventi di inclusione attiva cosiddetti Rei/Rdc, che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo all'inserimento e/o re-inserimento lavorativo, che hanno sottoscritto ed accettato un progetto personalizzato finalizzato al superamento della condizione disagiata di partenza e che hanno sottoscritto il patto di servizio presso i CPI o il patto di inclusione.

3.2 Soggetti Promotori

Possono promuovere tirocini tutti i soggetti indicati nella normativa nazionale e regionale *in materia di tirocini* in particolare:

Ssono soggetti promotori ai sensi della DGR 517/2017:

- a) centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
- f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
- h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per

- l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e s.m.i.;
- j) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
 - k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
 - l) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;
 - m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Sono soggetti promotori ai sensi della DGR 511/2013:

- a) centri per l'impiego;
- b) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- c) centri pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi dell'art. 7 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
- d) cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
- e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99;
- f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell'organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93;
- g) Enti locali;
- h) Aziende Sanitarie Locali.

3.3 Soggetti Ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Ai sensi della DGR 517/2017 sono soggetti ospitanti:

I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, co. 4, lett. b) della DGR.

La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, co. 5.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i..

Ai sensi della DGR 511/2013 sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con il piano formativo/inserimento del tirocinio stesso.

La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa.

Il soggetto ospitante deve essere:

- iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D.lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- con sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio nel territorio del Distretto LT1;
- ✓ Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
- ✓ Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
 - licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo Formativo.
- ✓ Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- ✓ Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

A soggetto ospitante verranno corrisposte € 200,00 al fine di garantire la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'ente, ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4.- Tipologie di Tirocini attivabili e durata dei percorsi

Attraverso il presente Avviso pubblico si attiveranno percorsi di tirocinio rispondenti alle indicazioni della **Regione** aventi ad oggetto la disciplina dei tirocini, secondo gli atti con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017.

I percorsi di tirocinio potranno essere attivati esclusivamente per destinatari in possesso dei requisiti di cui all'art.3.1 del presente Avviso.

TIROCINI EXTRACURRICULARI

4.1 I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima di 6 mesi, estendibile a 12 mesi per i disabili di cui alla legge n. 68/99 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91. **Possono essere** causa di interruzione anticipata del tirocinio:

- la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;
- la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a seguito di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso pubblico;
- il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni definite nel presente Avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale sui tirocini.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporterà, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità/contributo economico a decorrere dalla data di interruzione.

Nei casi di interruzione anticipata, non determinata da una rinuncia dell'ente ospitante, il tirocinante potrà essere sostituito dal soggetto ospitante solo entro i primi due mesi dall'avvio del tirocinio e comunque non oltre giorni quindici dalla data di cessazione. E' ammessa una sola sostituzione per ogni tirocinio attivato. Il sostituto potrà svolgere il tirocinio per il periodo non svolto dal primo.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (ovvero malattia che determina una sospensione del tirocinio per una durata superiore ad un terzo della durata complessiva del periodo di tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

4.2 Il tirocinio sarà svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto Ospitante. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

La **Convenzione** è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti in relazione ad uno o più tirocini.

Il **Progetto** è il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi e di inclusione del tirocinio. Viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore e deve essere sottoscritto dalle tre parti coinvolte: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

Per la redazione della convenzione e dei progetti formativi dovranno essere utilizzati i modelli elaborati dalla Regione.

TIROCINI RIABILITATIVI E DI INCLUSIONE SOCIALE

I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale hanno una durata:

a) non superiore ai dodici mesi per i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), c), d) e), f), g), prorogabili per ulteriori 12 mesi.

b) non superiore ai ventiquattro mesi per i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), prorogabili per ulteriori 36 mesi.

2. La durata dei tirocini di inserimento o reinserimento dei soggetti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) finalizzati alla riabilitazione e già presi in carico dal Dipartimento di salute mentale ai sensi della legge regionale n. 49/1983 e s.m.i. è stabilita dal piano di recupero terapeutico.

3. Al fine di combattere l'abuso del tirocinio di inserimento e reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale la proroga dell'esperienza di tirocinio è ammessa solo qualora il servizio pubblico valuti che essa sia necessaria al fine dell'inclusione sociale e della riabilitazione.

4. I tirocinanti non devono essere iscritti come disoccupati al centro per l'impiego nell'ipotesi di eventuale proroga dell'esperienza di tirocinio.

5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, il servizio pubblico, il soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l'eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo/inserimento di cui all'art. 5, co. 3.

Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo/inserimento

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3.

2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prorogabile di ulteriori trentasei.

Ogni tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla Convenzione

Art. 5 Sottoscrizione della Convenzione

5.1 I soggetti Promotori individuati tramite la presente Manifestazione di Interesse, prima di avviare qualsiasi attività di promozione e gestione dei tirocini, sono tenuti a formalizzare i rapporti con il Soggetto Gestore del medesimo Avviso, ossia il Distretto Socio-Sanitario LT1 Comune Capofila Aprilia, tramite la sottoscrizione di una Convenzione Quadro, che disciplina i rapporti tra le Parti.

5.2 La Convenzione di cui al comma 5.1 disciplina i reciproci impegni e le modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; la stipula della medesima dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento dei rimborsi. Nello specifico, la Convenzione stabilirà:

- Oggetto, finalità e durata;
- Obblighi del Soggetto Promotore;
- Compiti del Distretto Socio-Sanitario LT1 Comune Aprilia; - Modalità di attivazione, corresponsione e rendicontazione ai fini del rimborso; - Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti.

5.3 Il Distretto Socio-Sanitario LT 1 attraverso il Comune Capofila Aprilia sottoscrive la Convenzione di cui al comma 5.1 in qualità di ente capo-fila gestore della procedure di attivazione dei Tirocini, assume le connesse funzioni di direzione e coordinamento operativo della attività progettuali unitamente alla responsabilità della gestione amministrativa del relativo finanziamento impegnandosi ad esercitare il suddetto ruolo in conformità con le disposizioni della Convenzione di sovvenzione siglata con la competente Autorità di Gestione del PON Inclusione;

5.4 La convenzione disciplina le modalità di gestione e rendicontazione contabile ed extracontabile delle attività e delle spese previste dal progetto esecutivo impegnando tutti i soggetti promotori firmatari a svolgere tali attività, ciascuno per quanto di competenza, nel rispetto della normativa inerente alla gestione e rendicontazione del FSE e delle disposizioni della sopracitata Convenzione di sovvenzione del Progetto di implementazione del SIA/REI/RDC, obbligandoli in particolare a:

- Conservare la documentazione giustificativa delle attività realizzate e delle relative spese in originale e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013,

- rendendola immediatamente disponibile per le verifiche delle Autorità competenti, e comunque su richiesta del Capofila Comune di Aprilia per le attività di gestione, verifica e rendicontazione a proprio carico;
- Operare per la realizzazione degli obiettivi progettuali condivisi nel rispetto del principio del *value for money* e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di gestione, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute dal FSE;
 - Utilizzare il logo identificativo del Progetto di implementazione del SIA/REI/RDC che sarà fornito dal Comune di Aprilia per ogni certificazione, attestazione o operazione di comunicazione esterna inerente alle attività oggetto di co-progettazione al fine di dare il dovuto risalto alla relativa fonte di finanziamento europea;
 - Concorrere, per quanto di propria diretta competenza, alla rendicontazione delle spese e delle attività progettuali, ivi inclusa l'eventuale alimentazione dell'apposita Piattaforma informatica SIGMA, con le modalità e secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dalla competente autorità di gestione Ministeriale unitamente alla piattaforma medesima;

Art. 6 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all'art. 3.2 e 3.3 possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione dei Soggetti Ospitanti e dei Soggetti promotori disponibili ad ospitare tirocini extracurricolari, presentando apposita istanza al Distretto Socio-Sanitario LT 1 attraverso il Comune Capofila Aprilia secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi comma del presente articolo;

6.1 Soggetto Promotore

L'istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato, deve obbligatoriamente:

- Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome e per conto del soggetto giuridico candidato;
- Essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità.

6.2 Soggetto Ospitante

L'istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato, deve obbligatoriamente:

- Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome e per conto del soggetto giuridico candidato;
- Essere corredata, a pena di esclusione:
 - dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità;
 - dalla Scheda di fabbisogno aziendale, con la quale individuare la figura professionale richiesta che sarà oggetto dell'espletamento del tirocinio.

L'istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui al comma precedenti ed indirizzata al Comune di Aprilia, Capofila Distretto LT1, deve pervenire all'Ente entro e non oltre le **ORE 11.00 DEL GIORNO 30.12.2019 esclusivamente** per Posta elettronica certificata alla casella PEC sotto indicata, riportando chiaramente nell'oggetto la seguente

dicitura ***“Manifestazione di interesse per la selezione dei Soggetti disponibili ad attivare Tirocini extracurricolari e di inclusione in favore di soggetti svantaggiati destinatari di SIA/Rei/RDC” – SOGGETTO.....***(indicare se promotore o ospitante):

Casella PEC: servizisociali@pec.comune.aprilia.it

Per la data e l'orario di arrivo dell'istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio; Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta.

Il Comune di Aprilia declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.

Art.7 - Modalità di valutazione dell'idoneità dei soggetti interessati e di assegnazione dei Tirocinanti

L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente del III Settore successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.

Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verranno redatti due Elenchi stilati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, i quali conterranno i nominativi dei Soggetti Ospitanti e dei Soggetti Promotori ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i Tirocini extracurricolari ed inclusivi in favore di soggetti svantaggiati destinatari di SIA/REI/RDC. Il Soggetto Beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso previsti all'art. 3.1 del presente Avviso, dovrà rivolgersi a uno dei Soggetti Promotori inseriti nell'Elenco sopra citato, in modo da avviare le procedure di intermediazione con i Soggetti Ospitanti ritenuti idonei.

Il soggetto promotore andrà ad operare, quindi, il matching tra i soggetti ospitanti ed i percettori REI/RDC che hanno richiesto di svolgere l'attività di tirocinio formativo, opportunamente selezionati dall'équipe multidisciplinare, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze contenute nella SAP (Scheda anagrafico professionale).

La procedura di matching prenderà in considerazione i seguenti parametri:

- la “Scheda Fabbisogno Aziendale” che ciascun soggetto ospitante allega alla domanda di partecipazione al presente Avviso, in cui sono precisati obiettivi e modalità previsti per lo svolgimento del tirocinio nonché i requisiti preferenziali richiesti ai tirocinanti (titoli di studio, età, ecc.);
- scheda lavoratore dei soggetti beneficiari, risultante dal profiling determinato presso i Centri per l'Impiego nel momento del rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

A conclusione dell'attività di matching, il Soggetto Promotore trasmetterà a ciascun soggetto ospitante un elenco contenente i nominativi dei soggetti beneficiari individuati.

I soggetti ospitanti effettueranno la selezione definitiva dei partecipanti attraverso l'analisi delle SAP e l'eventuale convocazione dei soggetti preselezionati per un colloquio individuale.

Art. 8 - Adempimenti specifici del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante

8.1 – Obblighi dei Soggetti Promotori

Ai fini del corretto svolgimento delle attività indicate nel presente avviso, sono individuati specifici obblighi a cui devono attenersi i soggetti promotori. Questi, oltre a dover essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 3.2 del presente Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Regione. In particolare essi dovranno:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, ivi compresa la vidima del Registro Presenze del tirocinante presso il CPI competente per territorio, e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle finzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- acquisire dal soggetto ospitante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso prima di stipulare la relativa convenzione.

Ciascun soggetto promotore deve individuare un **referente o tutor** che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione - finale.

A chiusura del percorso di tirocinio il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal tutor del soggetto promotore in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio.

L'attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel Progetto Formativo, redatto in virtù della figura/e professionali selezionata/e.

8.2 – Obblighi dei Soggetti Ospitanti

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente avviso, sono identificati degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 3.3 del presente Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla D.G.R. della Regione Calabria e in particolare dovranno altresì attenersi alle previsioni dell'art. 9, che identifica quali debbano essere i compiti del soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;

- verificare il Registro Presenze del tirocinante, in collaborazione con il soggetto promotore, presso il Centro per l'Impiego competente per territorio;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente, se prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata del tirocinio e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze professionali obiettivo del percorso; in ogni caso, non si potrà superare le 30 ore settimanali.

8.3 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- _ accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
- _ firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- _ conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- _ rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale in materia di tirocini ed approvate nell'Accordo Stato – Regioni del 25 maggio 2017.

Art. 9 Rinvii e riferimenti normativi

9.1 Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano:

- le disposizioni di cui all'Avviso Pubblico della Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/2016, disciplinante la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'attuazione del SIA finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - PON Inclusione, come approvato con Decreto Direttoriale 3 agosto 2016,;
- le disposizioni della Convenzione di sovvenzione del Progetto Distrettuale di implementazione del SIA/REI/RDC, disciplinante i rapporti tra gli enti beneficiari e partner attuatori e l'Autorità di Gestione del PON-FSE inclusione;

9.2 Per le finalità gli effetti di cui al presente Avviso, costituiscono riferimenti normativi fondamentali:

- Progetto di implementazione del SIA del Distretto LT1 Comune Capofila Aprilia, come ammesso a finanziamento con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 31/01/2017 n.11 con Cod. alfanumerico AV.03- 2016 – LAZ_22;
- Decreto interministeriale del MLPS di concerto con MEF 26-5-2016 istitutivo e disciplinante il SIA, come da ultimo modificato con Decreto interministeriale 16-3-2017 in funzione dell’estensione della platea dei beneficiari della nuova misura di contrasto della povertà cosiddetta Rei;
- Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei Progetti di Presa in carico per il sostegno all’inclusione attiva approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 11/02/2016,
- Decreto interministeriale del MLPS di concerto con MEF 26-5-2016 istitutivo e disciplinante il SIA, come da ultimo modificato con Decreto interministeriale 16-3-2017 in funzione dell’estensione della platea dei beneficiari della nuova misura di contrasto della povertà;
- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” –CCI n.2014IT05SFOP001 approvato con Decisione della Commissione Europea 17 dicembre 2014 n.10130;
- Regolamento U.E. 17 dicembre 2013 n.1303 recante disposizioni sul FSE e relativo Regolamento esecutivo 28 luglio 2014 n.821;
- Regolamento U.E. 17 dicembre 2013 n.1304 , concernente i compiti, gli ambiti di sostegno e le spese ammissibili sul FSE;
- Circolare del MLPS n.2 del 2/02/2009 disciplinante l’ammissibilità delle spese e i massimali di costo per attività cofinanziate dal FSE nell’ambito dei Programmi operativi nazionali e relativo Vademecum dell’AdG del PON “inclusione (in corso di definizione);

Art. 10 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile scrivere alla seguente email: stefania.zanda@comune.aprilia.it

Ai sensi dell’art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dott.ssa Stefania Zanda.

VISTO

Il Dirigente del III Settore

dott. Vincenzo Cucciardi

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano

dott.ssa Stefania Zanda